



LEGGE DI BILANCIO 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Le misure fiscali di interesse per le imprese

5 marzo 2021



TRANSIZIONE 4.0



CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI (CO. 1054-1058)

Investimenti in beni «ordinari» materiali e immateriali (co. 1054-1055)

Investimenti in beni 4.0 materiali e immateriali (co. 1056-1058)

Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022

o fino al 30 giugno 2023 (con prenotazione)



BENI «ORDINARI»

AMBITO SOGGETTIVO

- Società di persone
- Società di capitali
- Imprese individuali
- Enti non commerciali
- Stabili organizzazioni di non residenti
- **Esercenti arti e professioni**



AMBITO OGGETTIVO

Beni materiali e **immateriali** diversi da Allegato A e B

Esclusioni

- *Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità, etc.*
- *Imprese destinatarie di sanzioni interdittive*
- *Sicurezza lavoro e reg. contributiva*

Esclusioni

- *Mezzi di trasporto a motore*
- *Aliquota ammortamento < 6,5%*
- *Fabbricati e costruzioni*
- *Beni imprese in concessione*
- *Condutture, condotte, materiale rotabile, etc.*

BENI 4.0

AMBITO SOGGETTIVO

- Società di persone
- Società di capitali
- Imprese individuali
- Enti non commerciali
- Stabili organizzazioni di non residenti

Esclusioni

- *Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità, etc.*
- *Imprese destinatarie di sanzioni interdittive*
- *Sicurezza lavoro e regolarità contributiva*

AMBITO OGGETTIVO

- Beni materiali di cui all'Allegato A LdB 2017
- Beni immateriali di cui all'Allegato B LdB 2017



Recap

BENI «ORDINARI» MATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale materiale non 4.0	01.01.2020–15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 6% comma 188 LdB 2020	Cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 10% (15% lavoro agile) comma 1054 LdB 2021	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 mln euro	Indicazione norma in fattura
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 6% comma 1055 LdB 2021	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura

Recap

BENI «ORDINARI» IMMATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale immateriale non 4.0	2020	-	Nessuna agevolazione	-	-
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	max 1 mln €	Credito di imposta 10% (15% lavoro agile) comma 1054	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 mln euro	Indicazione norma in fattura
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	max 1 mln €	Credito di imposta 6% comma 1055	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura

Recap

BENI 4.0 MATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale materiale 4.0 (Allegato A)	01.01.2020 – 15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione)	fino a 2,5 mln €	Credito di imposta 40%	Cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello di interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura - Perizia tecnica semplice o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
	16.11.2020 – 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione) comma 189 LdB 2020	da 2,5 a 10 mln €	Credito di imposta 20%		
		fino a 2,5 mln €	credito di imposta 50%	Tre quote annuali a partire da interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
		da 2,5 a 10 ml di €	credito di imposta 30%		
		da 10 a 20 mln di €	credito di imposta 10%		
	01.01.2022 – 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione) comma 1056 LdB 2021	fino a 2,5 mln €	credito di imposta 40%	Tre quote annuali a partire da interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
		da 2,5 a 10 ml di €	credito di imposta 20%		
		da 10 a 20 mln di €	credito di imposta 10%		
	01.01.2022 – 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione) comma 1057 LdB 2021	fino a 2,5 mln €	credito di imposta 40%	Tre quote annuali a partire da interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
		da 2,5 a 10 ml di €	credito di imposta 20%		
		da 10 a 20 mln di €	credito di imposta 10%		

Recap

BENI 4.0 IMMATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale immateriale 4.0 (Allegato B)	01.01.2020 – 15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione) comma 190, LdB 2020	Fino a 700.000 €	Credito di imposta 15%	Tre quote annuali a partire da anno successivo a interconnessione	-- Indicazione norma in fattura - Perizia tecnica semplice o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
	16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione) comma 1058 LdB 2021	max 1 mln € (?)	Credito di imposta 20%	Tre quote annuali a partire da interconnessione	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE

INTERCONNESSIONE

Requisito indispensabile : INTERCONNESSIONE al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Quando un bene si definisce «**interconnesso**»?

1. **Quando scambia informazioni con sistemi interni** (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, progettazione, ecc.) **e/o esterni** (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
2. Quando è **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

FRUIZIONE DEL CREDITO 4.0 E ADEMPIMENTI

Credito utilizzabile **esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Fruizione possibile anche se l'interconnessione avviene successivamente all'entrata in funzione dei beni

Oneri documentali

- **Perizia asseverata**, rilasciata da ingegnere o perito industriale; o **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
- Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, sufficiente **una dichiarazione resa dal legale rappresentante**.
- **Comunicazione al MiSE**



Contenuto perizia

Accertare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



RECAPTURE E INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

RECAPTURE

Se **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione ovvero a quello di interconnessione, i beni sono **ceduti a titolo oneroso** o sono **destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche appartenenti allo stesso soggetto, il **credito è ridotto**, escludendo dalla base di calcolo il relativo costo.

(Maggior credito eventualmente già utilizzato, andrà riversato)

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI (per i soli investimenti 4.0)

Il **credito non è rideterminato** qualora, nello stesso periodo in cui avviene la cessione o la delocalizzazione dei beni originariamente agevolati, questi vengano **sostituiti con altri con caratteristiche tecniche analoghe o superiori**. Devono essere attestate l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



REGOLE COMUNI

1. **Conservare documentazione** attestante effettivo sostenimento dei costi e la loro corretta determinazione;
2. Necessaria **indicazione in fattura dei riferimenti normativi**.

Risposte a interpello nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020

Cessionario che riscontri **l'assenza dell'indicazione del riferimento normativo**, può **riportare autonomamente la dicitura** su ciascun documento, con scrittura indelebile o mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Nel caso di **fatture in formato elettronico**, l'acquirente può:

- stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72;
- trasmettere a SDI un documento elettronico al fine di integrare la fattura originaria. Il file, anch'esso in formato xml, dovrà riportare gli estremi della fattura elettronica e i dati necessari per l'integrazione, ossia il suddetto riferimento normativo. Il file dovrà essere conservato insieme alla fattura.



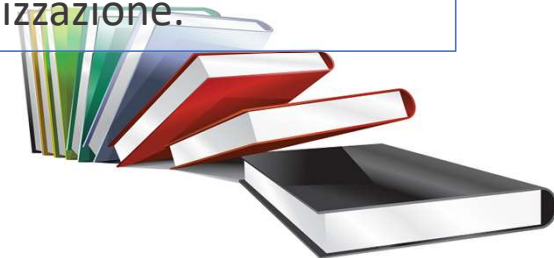
REGOLE COMUNI

Costo beni agevolabili: Determinato ai sensi dell'articolo 110 TUIR (e per investimenti mediante contratti di locazione finanziaria, costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni).

Nozione di costo da adottare comprende **anche gli oneri accessori di diretta imputazione**.

OIC 16: rientrano nella base di calcolo del credito anche i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera ed i costi di messa a punto.

L' Agenzia delle Entrate (Circ. n. 4/E del 2017) ha precisato, con riferimento alle precedenti misure di super e iperammortamento, che il costo dei beni agevolabili va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione.



REGOLE COMUNI

Compensazione solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Non sussiste l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.

Telefisco 2021

In caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l'importo del credito inutilizzato può essere compensato già dall'anno successivo aggiungendolo a quello di competenza. Analogamente ad altre agevolazioni, infatti, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. L'Amministrazione ha specificato che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nel predetto limite, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi.



I PROFILI INTERTEMPORALI

Norme con valenza retroattiva. Decorrenza anticipata al 16 novembre 2020.

Nuova disciplina dovrebbe trovare applicazione **agli investimenti prenotati o effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020**, lasciando impregiudicata l'applicazione dalla Legge di Bilancio 2020 a quelli effettuati prima di tale data (o consegnati entro il 30 giugno 2021 con prenotazione entro il 16 novembre 2020).

E per ordini conclusi entro il 31 dicembre 2019 (che, dunque dovrebbero aver “prenotato” “la disciplina dell’iperammortamento, recata dalla Legge di Bilancio 2019) ma per i quali non sia stata rispettato il termine ultimo di consegna fissato al 31 dicembre 2020?

Valenza retroattiva anche per indicazione in fattura? Necessaria possibilità di integrazione.



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

Ricerca e sviluppo (R&S)

- ricerca fondamentale
- ricerca applicata
- sviluppo sperimentale

Innovazione tecnologica (I)

- diverse da R&S
- prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Design ed ideazione estetica (D)

- operanti nei settori
 - Tessile e moda
 - Calzaturiero
 - Occhialeria
 - Orafo
 - Mobile e arredo
 - Ceramica
- Concezione e realizzazione di nuovi campionari



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN

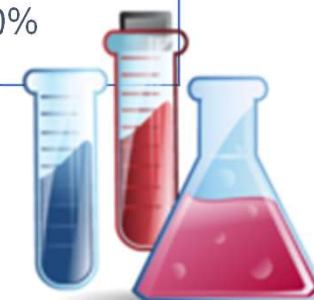
Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale



Attività	Credito massimo	Aliquota 2021-2022
RICERCA e SVILUPPO	4 mln euro	20%
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2 mln euro	10%
PROGETTI 4.0 E GREEN	2 mln euro	15%
DESIGN	2 mln euro	10%



ATTIVITÀ AMMISSIBILI (DM 26 MAGGIO 2020)

Attività di ricerca e sviluppo: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

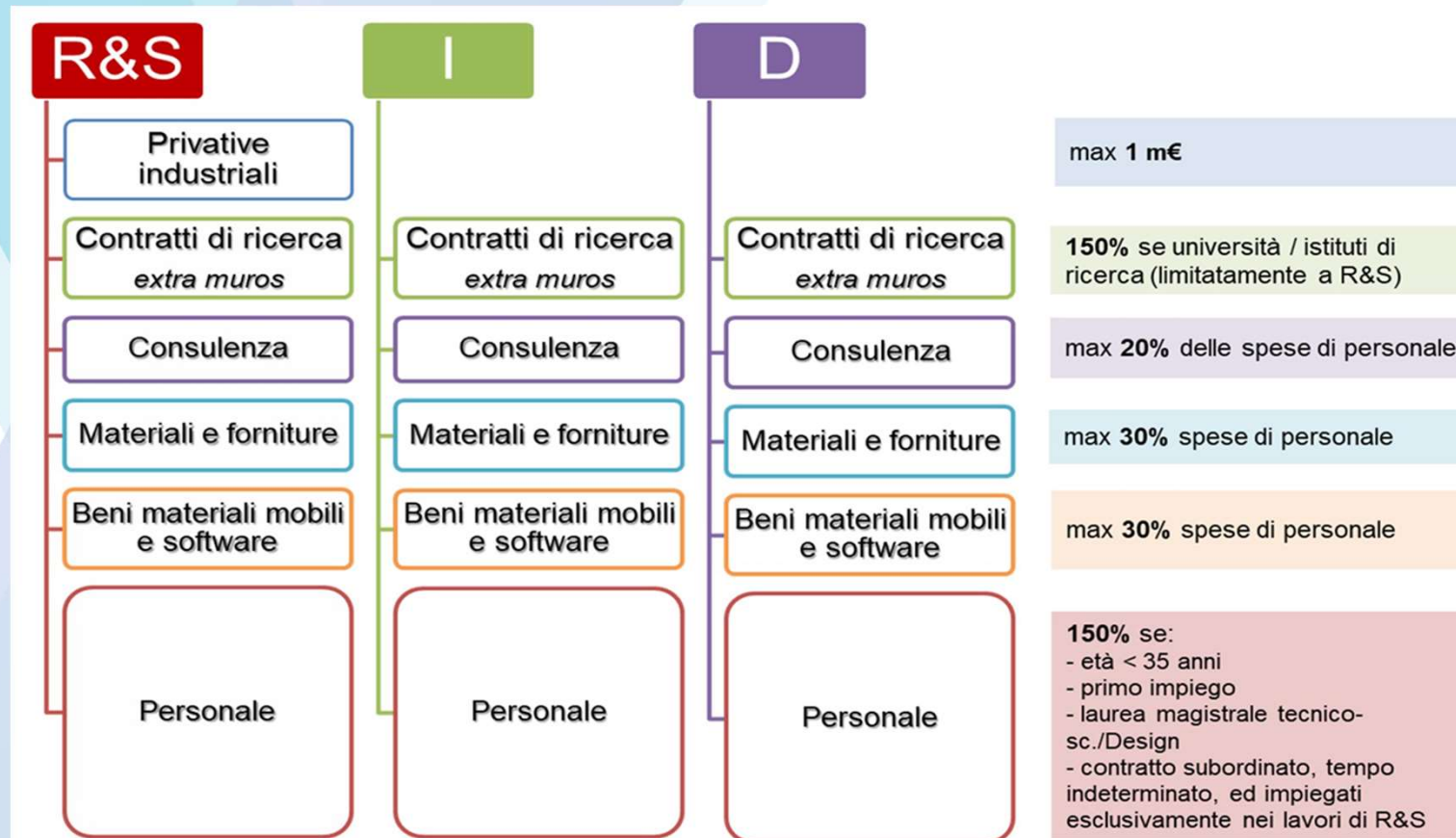
Attività di innovazione tecnologica: identificate nel decreto MiSE del 26 maggio 2020, tenendo conto delle linee guida del Manuale di Oslo dell'OCSE.

Attività di design e ideazione artistica: definite dal decreto MiSE, progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

Attività di innovazione 4.0 e green: attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0; attività per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica.



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN



SPESE AGEVOLABILI

Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.

Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese del personale;

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Maggiorazione del 150% della base di calcolo per attività esternalizzate a start-up innovative.



SPESE AGEVOLABILI

d) Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S. Spese ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti residenti in Stati *white list*;

e) Spese per servizi di consulenza, inerenti alle attività ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, al netto di eventuali maggiorazioni;

f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.



SPESE AGEVOLABILI

Stesse spese (fatta eccezione per la lettera d)) rilevano anche per gli altri crediti d'imposta, con alcune differenze.

Per il **credito innovazione tecnologica** viene specificato che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale indicate alla lett. a), ma anche delle spese indicate alla lett. c).

Per il **credito design e ideazione estetica**, vengono incluse espressamente anche le spese relative ai software.



ALTRE DISPOSIZIONI

Utilizzo esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinato agli obblighi di certificazione.



Fruizione subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione.
Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP.
Non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

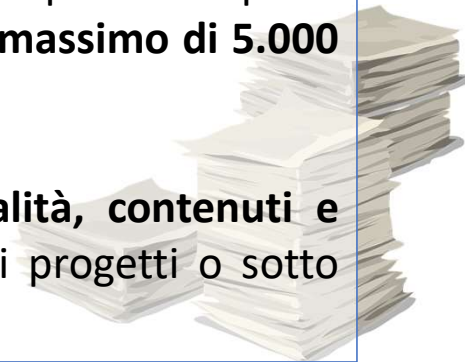


ALTRE DISPOSIZIONI

Credito cumulabile con altre agevolazioni aventi i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. il credito è riconosciuto come una percentuale della base di calcolo **al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili.**

Documentazione

- Apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile
- **Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute con aumento del credito **per un importo massimo di 5.000 euro**
- I beneficiari devono **redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte** in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in realizzazione. **Relazione asseverata.**



ALTRE DISPOSIZIONI

Accertamento

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina.
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'Agenzia **può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere.**



LA COLLABORAZIONE TRA MISE E AGENZIA DELLE ENTRATE



Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020

L'Agenzia ha escluso la competenza delle Entrate sugli interpelli contenenti quesiti tecnici sulla riconducibilità di determinati investimenti al beneficio del credito d'imposta R&S, innovazione e design.

Con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 23 dicembre 2020 - ove una istanza di interpello abbia ad oggetto una questione tecnica sulla riconducibilità delle attività o dell'investimento a quelle previste dalla legge, l'Agenzia destinataria dell'interpello comunicherà al contribuente l'inammissibilità dello stesso (se il quesito tecnico è l'unico quesito dell'interpello) ovvero, qualora il quesito posto abbia a oggetto sia quesiti di natura "tecnica" che fiscale, si limiterà a rispondere esclusivamente al quesito "fiscale", ponendo a carico del contribuente l'onere di acquisire il parere del MISE (o altra amministrazione competente in materia) per i quesiti di natura tecnica.

Inoltre, in tema di **accertamento**, l'Agenzia precisa che eventuali errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione determinano la sussistenza di "crediti inesistenti". Ne consegue l'applicabilità di un più ampio termine per il recupero dei crediti indebitamente compensati (notifica dell'atto entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nonché le più gravi conseguenze sanzionatorie (dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato).

MAGGIORAZIONE SUD

Decreto Rilancio

L'art. 244 del Decreto Rilancio prevede, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un incremento delle aliquote "al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** nonché nelle Regioni **Lazio, Marche e Umbria** colpite dagli **eventi sismici** del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

A seconda che il soggetto beneficiario sia una grande impresa, una media impresa o una piccola impresa la misura del credito d'imposta passa, rispettivamente, dal 12 al 25, 35 e 45%.

MAGGIORAZIONE RIPROPOSTA SOLO PER SUD

Legge di Bilancio
2021 proroga per il
2021 e 2022



CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **OBIETTIVO:** acquisizione e consolidamento delle conoscenze in tecnologie 4.0 indicate nel Piano Nazionale Industria 4.0
- **BENEFICIARI:** tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica, regime contabile e sistema di determinazione del reddito a fini fiscali
- **ATTIVITÀ AMMISSIBILI:** attività di formazione volte a acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 4.0 indicate dal Piano Nazionale (cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e aumentata, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, IoT, integrazione digitale dei processi aziendali).

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica (es. salute, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente, ecc..)

È stato eliminato l'obbligo di pattuire le attività di formazione attraverso **contratti collettivi aziendali o territoriali** (dal 2020)



CREDITO FORMAZIONE 4.0

Dimensioni d'impresa	Ammontare massimo agevolabile	Aliquota
PICCOLE	300.000 euro	50%
MEDIE	250.000 euro	40%
GRANDI	250.000 euro	30%
TUTTE LE IMPRESE CON LAVORATORI DIPENDENTI SVANTAGGIATI O ULTRASVANTAGGIATI (decreto Min. Lavoro 17/10/2017)		60% (restano fermi i limiti massimi)



CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **Destinatari della formazione:** personale dipendente = personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, personale con contratto di apprendistato. Esclusi altri collaboratori con contratti lavorativi diversi.
- **Docenti:**
 - personale dipendente. In questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente docente
 - Soggetti terzi: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formazione finanziata presso la regione o la provincia in cui l'impresa ha sede; università e strutture collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione Uni en ISO 9001
 - **ITS (dal 2020)**



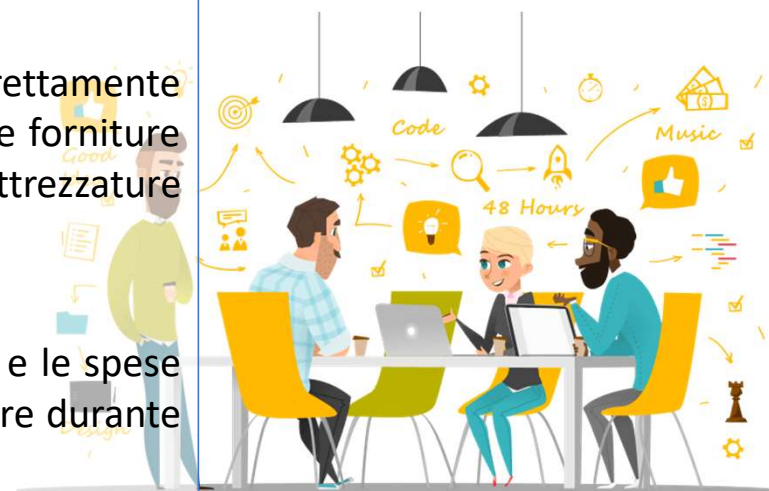
CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **BASE DI CALCOLO:** costo aziendale dei lavoratori per il periodo in cui sono impegnati nella formazione

NOVITÀ 2021

NUOVA FORMULAZIONE: incluse nella base di calcolo anche le spese indicate all'art 31 comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

- a) le **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- c) i costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- d) le **spese di personale** relative ai partecipanti alla formazione (già previste) e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



INVESTIMENTI PRIVATI



ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI E FACCIATE (CO. 58-60)

DETRAZIONI SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECO-BONUS) (co. 58, lett. a), n. 1)

- Proroga al 31 dicembre 2021

DETRAZIONI INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE (co. 58, lett. b), nn. 1 e 2)

- Proroga al 31 dicembre 2021 per interventi di cui all'articolo 16-bis TUIR

DETRAZIONI SPESE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (co. 58, lett. b), n. 2)

- Proroga al 31 dicembre 2021 e aumento spese complessive da 10.000 a 16.000 euro

DETRAZIONI SPESE RECUPERO FACCIATE (BONUS FACCIATE) (co. 59)

- Proroga al 31 dicembre 2021

DETRAZIONE PER INTERVENTI SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROGENO (co. 60)

- Detrazione del 50% di cui all'articolo 16-bis TUIR



MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

PROROGA SUPERBONUS (art. 119 del DL Rilancio) al 30 giugno 2022
(per IACP al 31 dicembre 2022)

AMBITO OGGETTIVO (novità)

- Rientrano anche **interventi coibentazione tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto.
- **Unità funzionalmente indipendente** qualora dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni/manufatti di proprietà esclusiva:
 - impianti per approvvigionamento idrico;
 - impianti per il gas;
 - impianti per energia elettrica;
 - impianti climatizzazione invernale.

AMBITO OGGETTIVO (novità)

- Compresi edifici anche privi di attestato di prestazione energetica, perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali purché, alla fine dei lavori, raggiungano classe energetica in fascia A.
- **Interventi abbattimento barriere architettoniche**, anche in favore di over 65.
- Superbonus per installazioni impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, anche **per impianti installati su strutture pertinenziali**.

MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

AMBITO SOGGETTIVO (novità)

- **Incluse anche le persone fisiche** con riferimento ad interventi su edifici composti da 2 a 4 unità, distintamente accatastate, **anche se posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.**

AMBITO TEMPORALE (novità)

- Per interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, per i quali **al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60%** dell'intervento complessivo, la detrazione spetta **anche per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.**
(Per IACP per spese sostenute entro il 30 giugno 2023)

Prorogata al 30 giugno 2022 anche la maggiorazione del 50% dei limiti delle spese ammesse agli incentivi eco e sisma bonus. Maggiorazione estesa anche ai **Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008**, dove sia stato dichiarato lo **stato di emergenza.**

MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

Superbonus colonnine ricarica in edifici

- Detrazione ripartita in 5 quote annuali di pari importo e in 4 per le spese sostenute nel 2022
- **Detrazione riconosciuta se** eseguita congiuntamente ad un intervento «trainante» (articolo 119, comma 1) e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
 - **2.000 euro** per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - **1.500 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un massimo di 8 colonnine;
 - **1.200 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad 8 colonnine.



MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

Cessione o sconto

- Opzione per cessione detrazione o sconto (articolo 121 del DL Rilancio) **anche ai soggetti che sostengono le spese agevolabili nel 2022.**

Nuove assunzioni dei Comuni (a tempo determinato) di personale da impiegare per potenziare gli uffici preposti alle attività connesse ai superbonus.



“Accesso agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” (Da esibire presso il cantiere)

Sismabonus (art. 16 DL n. 63/2013)

- Nell’ambito delle modifiche al superbonus, si estende il **sismabonus** (50%) anche agli interventi per cui sia rilasciato il titolo edilizio, **su edifici ubicati in zone 1 e 2** (alta pericolosità sismica).

COMUNE DI _____	PROVINCIA DI _____
LAVORI DI _____	
PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____	IN DATA _____
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N° _____	IN DATA _____
PROPRIETARIO _____	
PROGETTISTA _____	
COMMITTENTE _____	
DIRETTORE DEI LAVORI _____	
DIREZIONE CANTIERE _____	
ASSISTENTE TECNICO _____	
RESPONSABILE della SICUREZZA _____	
COORDINATORE della PROGETTAZIONE _____	
COORDINATORE DEI LAVORI _____	
CALCOLATORE STATICO _____	
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____	
IMPRESA DI COSTRUZIONE _____	
SUBAPPALTI _____	
IMPIANTO ELETTRICO _____	

BONUS VERDE E CREDITO SISTEMI FILTRAGGIO ACQUA (CO. 76, 1087-1089)

BONUS VERDE (co. 76)

- **Proroga per l'anno 2021** delle detrazioni fiscali previste per interventi di sistemazione a verde.
- Detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute (massimo 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo).

CREDITO PER ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE (co. 1087-1089)

- **Credito pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022** per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione dell'anidride carbonica alimentare, per miglioramento qualitativo delle acque potabili.
- **Beneficiari:** persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compreso Terzo settore.
- **Limite spese:** **1.000 euro** per unità immobiliare di persone fisiche non esercenti attività economica e **5.000 euro** per immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per altri soggetti.

FISCO DELLE IMPRESE E LIQUIDITÀ



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

La disposizione consente la rivalutazione (ai soli fini civilistici in deroga alle disposizioni dell'articolo 2426 o anche ai fini fiscali con pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%) dei beni di impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento **risultanti dal bilancio di esercizio 2019**

La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2019 e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate per precedenti leggi di rivalutazione (Legge n. 342/2000). i relativi provvedimenti attuativi (DM n. 162/2001; DM 86/2002) ed i chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/E del 2017)

OIC Bozza del documento interpretativo n. 7 del 2020 «Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni», in consultazione fino al 30 novembre scorso



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio**

Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono anticipare la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020 (14 ottobre 2020), **a condizione che i beni e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.**

NB. Usufrutto e affitto di azienda, fusione, scissione, conferimento (AE circ. 14/2017)



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

AMBITO OGGETTIVO

- **I beni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili** (ad esclusione dei beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività di impresa)
- **I beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati.** Ad esempio: diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, marchi, know-how e altri diritti simili iscritti in bilancio
- ≠ **NO Avviamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di impianto e di ampliamento**
- Le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni finanziarie.



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

CASI PARTICOLARI

- I beni materiali completamente ammortizzati (es. beni di costo inferiore a 516,46 euro) sono rivalutabili se risultanti nel bilancio o nel rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019
- i beni immateriali completamente ammortizzati sono rivalutabili se sono tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (codice della proprietà industriale) o se godono di tutela obbligatoria o contrattuale
- I beni acquisiti sulla base di contratti di leasing sono rivalutabili se l'utilizzatore ha esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019

➔ **Beni immateriali non iscritti nell'attivo patrimoniale
in quanto spesi a conto economico??**

Si secondo la DRE Lombardia (risposta ad interpello n. 904-2406/2020)



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

Novità!

➤ La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene

La scomparsa delle categorie omogenee permetterà all'impresa di rivalutare un bene e lasciare inalterato il valore di altri beni appartenenti alla medesima categoria di beni, come definita ai sensi del D.M. n. 162 del 2001 (es. partecipazioni azionarie).

Es. il D.M. n. 162/2001 stabiliva che rientravano nella categoria omogenea (ora non più prevista) i titoli e le partecipazioni non azionarie emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. Il richiamo al singolo bene fa ora ritenere **rivalutabile** anche solo una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata.



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

PROFILI CONTABILI

- Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento è effettuato a partire dall'anno successivo alla iscrizione di tali maggiori valori (OIC, documento n. 7)
- **Ai fini della determinazione del limite massimo di rivalutazione si possono utilizzare:**
 - *i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa (cd. **valore d'uso**),*
 - *valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri (cd. **valore di mercato**)»*

(art. 11 della legge n. 342/2000 come richiamato dall'art. 110, comma 7 del DL 104 del 2020)



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

PROFILI CONTABILI

- ☐ Le modalità contabili di rivalutazioni possono essere:
 - Rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo di ammortamento
 - Rivalutazione del solo costo storico (valore lordo)
 - Riduzione del fondo ammortamento
- ☐ La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o immateriale non comporta una modifica della vita utile, salvo non sorga la necessità di un aggiornamento della stima di vita utile
- ☐ Il maggiore valore dei beni rivalutati è rilevato nell'attivo dello Stato Patrimoniale a fronte dell'iscrizione in contropartita del corrispondente saldo in una voce di Patrimonio netto
La riserva va ridotta delle imposte differite passive calcolate
in caso di rivalutazione senza effetti fiscali



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva – delle imposte sul reddito, dell'IRAP e di eventuali addizionali – del 3% sul saldo di rivalutazione può essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo (con possibilità di compensazione)

L'imposta sostitutiva viene portata in riduzione dalla riserva iscritta a fronte del saldo di rivalutazione e non viene imputata a conto economico



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE FISCALE

I maggiori valori soggetti a sostitutiva sono riconosciuti fiscalmente dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (**esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per i soggetti «solari»**) ai fini:

- della determinazione di maggiore quote di ammortamento deducibili
- dei valori rilevanti ai fini della disciplina sulle società di comodo (art. 30 Legge n. 724 del 1994);
- del plafond delle spese di manutenzione deducibili di cui all'art. 106, comma 6, del TUIR

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze la rivalutazione ha effetto per le cessioni effettuate a partire dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (**esercizio in corso al 31 dicembre 2024**)



RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI (ART. 110 DL AGOSTO)

RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

La riserva iscritta a fronte del **saldo attivo di rivalutazione** ha natura di **riserva in sospensione di imposta**

In caso di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione, le somme attribuite (al lordo dell'imposta sostitutiva) concorrono alla formazione del reddito imponibile della società e dei soci, con riconoscimento di un credito di imposta pari all'imposta sostitutiva

Il regime di sospensione di imposta termina in caso di alienazione prima del quarto anno successivo

E' possibile **affrancare il saldo attivo di rivalutazione con una imposta sostitutiva del 10%**



RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (ART. 110 DL AGOSTO)

AMBITO APPLICATIVO

I soggetti IAS-adopter e OIC-adopter possono ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori contabili dei beni **esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (cd. riallineamento)**, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%

L'art. 14 della legge n. 342/2000 ammette il riallineamento solo per i **beni di impresa suscettibili di rivalutazione (materiali ed immateriali diversi dai beni «merce»)**.

Il **comma 8-bis** estende l'ambito oggettivo di applicazione del riallineamento anche **all'avviamento e alle altre attività immateriali iscritte in bilancio privi di tutela giuridica** (come marchi, costi di impianto e ampliamento, lista clienti, ecc.).

Riallineamento **ammesso anche per singoli beni**



RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (ART. 110 DL AGOSTO)

AMBITO APPLICATIVO

Il riallineamento deve essere richiesto nella **dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**

Il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene: con il riallineamento, infatti, si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di detto valore, nel rispetto del limite economico, con effetti sia civili che fiscali (Circ. Agenzia Entrate n. 14 del 2017).

Obblighi di :

- **Riallineamento dell'intero differenziale esistente tra il valore civile e il valore fiscale**, non essendo consentito di riallineare valori intermedi
- **Accantonamento di una apposita riserva in sospensione di imposta** per i valori da riallineare (al netto dell'imposta sostitutiva), **salvo «affrancamento» con imposta sostitutiva del 10%**



INCENTIVI OPERAZIONI AGGREGAZIONE AZIENDALE (CO. 233-243)

Obiettivo: Incentivare nuovi processi di aggregazione aziendale nel 2021. Più in particolare, consentire alle entità risultanti, la **trasformazione dei crediti d'imposta di una quota parte delle attività per imposte anticipate (DTA)** riferite a specifiche condizioni (es. pagamento di una **commissione del 25% sul credito**)

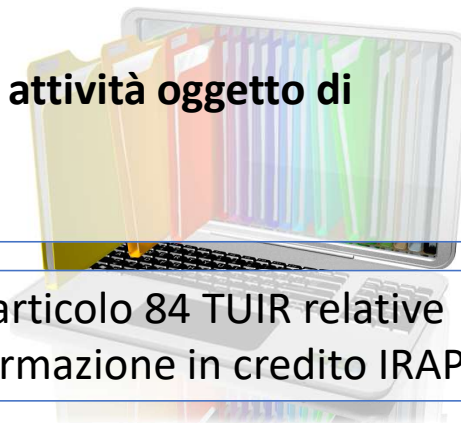
Aggregazioni mediante **fusione, scissione o conferimento, deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021** → Soggetto risultante può trasformare in credito d'imposta le DTA riferite:

- alle perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente l'efficacia dell'operazione e non ancora scomputate dal reddito imponibile alla stessa data;
- alle eccedenze di rendimento nozionale ACE.

Trasformazione **non può eccedere:**

- **2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla scissione o fusione**, come risultanti dalla situazione patrimoniale con esclusione del soggetto con attività di importo maggiore;
- **2% della somma delle attività oggetto di conferimento.**

Entità risultante **non potrà portare in riduzione dell'imponibile le perdite** di cui all'articolo 84 TUIR relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta. No deduzione o trasformazione in credito IRAP.



INCENTIVI OPERAZIONI AGGREGAZIONE AZIENDALE (CO. 233-243)

Soggetti consolidato nazionale

Ai fini della trasformazione rilevano, se esistenti:

- Eccedenze ACE e perdite dell'entità partecipante maturate anteriormente l'esercizio dell'opzione per il consolidato;
- A seguire, le perdite trasferite alla controllante non ancora computate in diminuzione dell'imponibile.

Soggetti «trasparenti»

Ai fini della trasformazione rilevano, se esistenti:

- Eccedenze ACE e fiscali maturate dalla partecipata prima dell'inizio della trasparenza e quelle non attribuite ai soci (art. 115, comma 3, TUIR);
- A seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci non ancora computate in diminuzione dei loro imponibili o trasformate in crediti d'imposta.

Credito utilizzabile in compensazione F24 in due tranches senza limiti di importo. Non concorre alla formazione del reddito e ai fini IRAP.

Ulteriori condizioni per fruire del credito

- **Società devono essere operative da almeno 2 anni** e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti, **non devono essere parte dello stesso gruppo.**
- **Sono escluse entità che abbiano rapporto di partecipazione superiore al 20%** o che siano, anche indirettamente, controllate dal medesimo soggetto (**salvo acquisizione controllo nel 2021 ed operazione aggregazione entro l'anno successivo**)
- **No società in stato di dissesto o rischio di dissesto o in stato di insolvenza.**

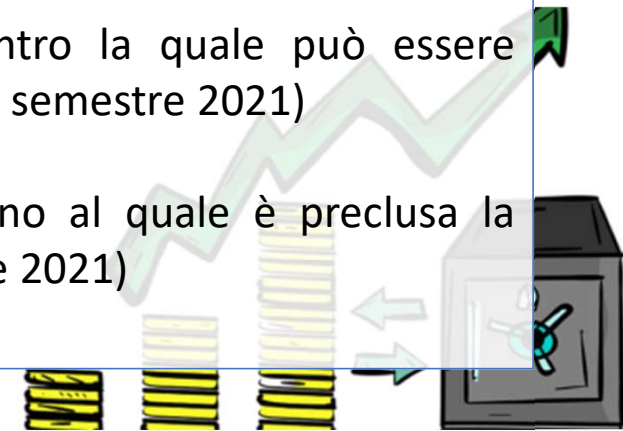


CREDITO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE MEDIE DIMENSIONI (CO. 263)

Interventi su art. 26, DL Rilancio

(Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

- Estensione limite temporale per effettuare aumento di capitale fino al 30 giugno 2021
- Ampliato il novero delle società beneficiarie (anche società non sottoposte o ammesse a procedura concorsuale e comunque non in difficoltà al 31 dicembre 2019, nonché quelle ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale)
- Elevata dal 30% al 50% la percentuale dell'aumento di capitale entro la quale può essere riconosciuto il credito d'imposta (aumenti di capitale deliberati nel primo semestre 2021)
- Norma di coordinamento: spostato al **1° gennaio 2025** il termine fino al quale è preclusa la distribuzione di riserve (aumenti di capitale deliberati nel primo semestre 2021)



COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI COMMERCIALI (CO. 227-229)

Piattaforma telematica per la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali

Requisiti

- I crediti devono risultare dalle fatture elettroniche

Soggetti esclusi:

- le PA di cui all'art. 1 co. 2 Legge n. 196/2009 (soggetti che applicano lo split payment)
- I soggetti rientranti nella disciplina della crisi di imprese (procedure concorsuali, procedure di ristrutturazione del debito omologato ovvero da piani attestati di risanamento iscritti al Registro imprese)



Non è stata accolta la proposta di una piattaforma per la compensazione dei crediti commerciali vantati dall'impresa fornitrice verso la PA ed i debiti fiscali e contributivi (iscritti a ruolo e non) a carico della medesima imprese

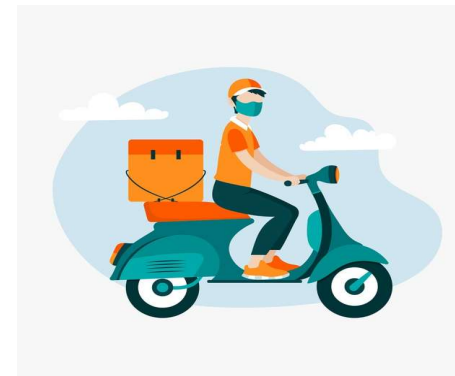
MISURE SETTORIALI E CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19



MODIFICHE ALIQUOTE IVA (CO. 40, 452-453)

ALIQUOTA IVA DEL 10% PER LE PREPARAZIONI ALIMENTARI PREPARATE PER L'ASPORTO O LA CONSEGNA A DOMICILIO

- La valenza di interpretazione autentica della norma legittima le cessioni effettuate in precedenza.
- Non include le cessioni delle bevande



ALIQUOTA IVA PARI A ZERO FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER:

- **Le strumentazioni diagnostiche anti Covid-19** – 5% dal 2023
- **Vaccini anti Covid-19** – IVA ordinaria dal 2023



ESENZIONE IMU 2021 PER IL SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO (CO. 599-600)



SOGGETTI BENEFICIARI

- a) Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali
- b) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese per eventi fieristici o manifestazioni
- c) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, agriturismi, rifugi di montagna, villaggi turistici, ecc..)
- d) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo night club e simili

Per le lett. c) e d) l'esenzione spetta solo se il soggetto passivo è anche il gestore dell'attività ivi esercitate

- L'esenzione spetta ai soggetti passivi ai fini IMU (incluso il concessionario aree demaniali) ed è limitata alla prima rata IMU da versare a giugno 2021.

L'agevolazione costituisce «**aiuto di stato**» ed è subordinato ai limiti del Temporary Framework della Commissione UE (tetto massimo di aiuto pari a 800.000 euro)
Per il **settore dello spettacolo** esonero IMU per gli anni 2021 e 2022 (art. 78 Dl n 104/2020) ma è subordinato ad autorizzazione UE



CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI (CO. 602)

Credito imposta locazioni (articolo 28 del DL Rilancio)

- Estensione al 30 aprile 2021 del credito per **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.**

Requisito calo del fatturato (DL Natale)

- Il credito spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 50% **rispetto allo stesso mese del 2019.**

L'agevolazione costituisce «**aiuto di stato**» ed è subordinata ai limiti del Temporary Framework della Commissione UE

Effettivo pagamento del canone (Telefisco 2021)

- Anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi del 2020 sia pagato nel 2021, fermi gli ulteriori requisiti, il credito risulta **comunque utilizzabile, successivamente al pagamento.**



CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI LAVORO (CO. 1098-1100)

Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro (articolo 120 del DL Rilancio)

- Il credito relativo a **spese sostenute nel 2020** risulta utilizzabile in compensazione **dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021**.
- Conseguentemente, è possibile optare per la cessione del credito entro il 30 giugno 2021.

COS'È

Credito d'imposta del **60% spettante:**

- a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del DL Rilancio (codici ATECO);**
 - ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi quelli del terzo settore (anche se non svolgono le attività di cui all'allegato 1).
- 1) Interventi (necessariamente prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture) edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, ingressi e spazi comuni e acquisto di arredi di sicurezza.
 - 2) Investimenti connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.



CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (CO. 848)

Dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale unico sostituirà le seguenti imposte:

- a) Prelievi/canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP)
- b) Prelievi/canoni sulle concessioni pubblicitaria (imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ecc.)

Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (acqua, energia elettrica, reti di telecomunicazione, ecc.)

Soggetti passivi: Impresa titolare della concessione/utilizzatori dell'infrastruttura

Calcolo canone: Numero delle rispettive utenze x tariffa forfettaria

Obblighi dichiarativi e di pagamento: Invio al comune dei dati utenze entro il 31 dicembre dell'anno precedente e versamento del canone con la piattaforma PagoPA



NB. La natura patrimoniale del canone unico esclude norme tributarie su riscossione e contenzioso

MISURE FILIERA STAMPA (CO. 608-610)

MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA

Modifica e rifinanziamento di 3 misure: i) **Credito pubblicità**; ii) **Credito edicole**; iii) **Credito testate digitali**.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI (articolo 57-bis, DL n. 50/2017)

- Per 2021 e 2022 credito con aliquota unica al 50% in relazione alle spese effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche online.

CREDITO IMPOSTA EDICOLE E ALTRI RIVENDITORI (articolo 1, commi 806-809, L. n. 145/2018)

- Proroga per 2021 e 2022 alle condizioni e modalità già previste per il 2020.

CREDITO IMPOSTA TESTATE IN FORMATO DIGITALE (articolo 190, DL. n. 34/2020)

- Proroga per 2021 e 2022



MODIFICA DISCIPLINA ACCORDI PREVENTIVI (CO. 1101)

Modifiche all'articolo 31-ter del DPR n. 600/1973

Ampliata la facoltà di far retroagire decorrenza degli accordi preventivi ai periodi d'imposta per i quali non risulti ancora decorso il termine di accertamento

Accordi unilaterali

Facoltà concessa al ricorrere, nei periodi interessati, delle medesime condizioni di fatto e di diritto alla base dell'accordo e non siano state avviate verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento.

Consentito ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa senza sanzioni

Accordi bilaterali e multilaterali

Facoltà condizionata a tali criteri:

- Stesse circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo stipulato con autorità estere;
- Contribuente ha fatto richiesta di retroazione;
- Autorità estere acconsentono ad estendere l'accordo alle annualità precedenti;
- non siano state avviate verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento.

Commissione contribuente pari a:

- **10.000 euro** per fatturato complessivo del gruppo di appartenenza dell'istante inferiore a 100 milioni di euro;
- **30.000 euro** per predetto fatturato compreso tra 100 e 750 milioni di euro;
- **50.000 euro** in caso di fatturato superiore a 750 milioni di euro.



CREDITO AGROALIMENTARE, MEZZOGIORNO E ZES (CO.131, 171-172, 173)

CREDITO IMPOSTA MEZZOGIORNO (co. 171-172)

Proroga al 31/12/2022 (L. n. 208/2015, articolo 1, commi 98-108)

Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna e specifici comuni di Abruzzo e Molise.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Importo stabilito in funzione della dimensione dell'impresa. L'importo deve essere calcolato al lordo degli ammortamenti relativi alle medesime categorie di beni di investimento della stessa struttura produttiva.



Nozione di investimento

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie

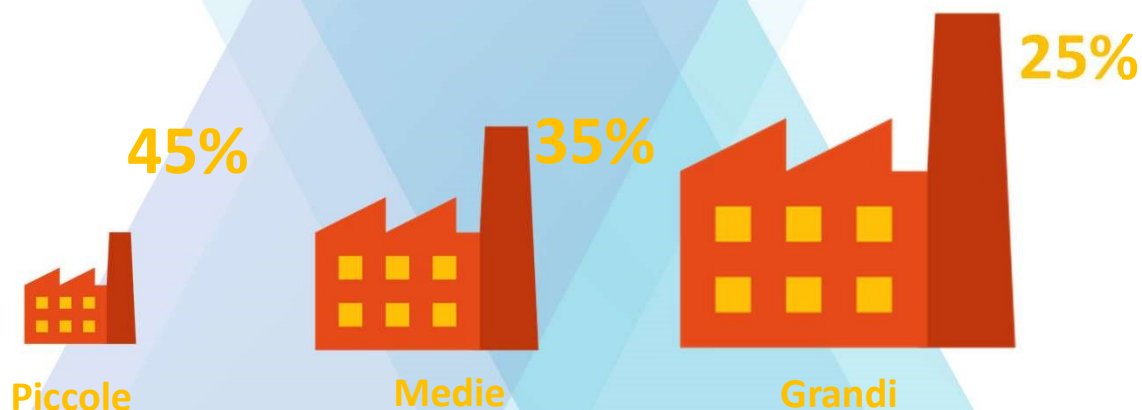
Sono agevolati gli investimenti finalizzati a:

- La realizzazione di un nuovo stabilimento;
- L'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- La trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- La riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

CREDITO AGROALIMENTARE, MEZZOGIORNO E ZES (CO.131, 171-172, 173)

MISURA DEL CREDITO

Nel limite massimo della Carta di aiuti a finalità regionale 2014-2020



REGOLE DI CUMULO

Il credito è cumulabile con altri aiuti di stato – compresi quelli concessi in regime *de minimis* - che hanno ad oggetto gli stessi costi ammessi al credito di imposta, purché si rispettino le intensità massime di aiuto consentite dalla disciplina comunitaria.

La norma non detta limiti di cumulo con altre misure agevolative generali (es. credito imposta investimenti 4.0) a meno che non siano presenti in esse specifiche limitazioni o divieti e purché i vantaggi derivanti dalla loro applicazione congiunta non superino il costo dell'investimento effettuato.

CREDITO AGROALIMENTARE, MEZZOGIORNO E ZES (CO.131, 171-172, 173)

ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) (co. 173)

«una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013»

- Riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività del 50% a decorrere dal periodo d'imposta in cui è intrapresa la nuova attività nelle ZES e per i sei periodi d'imposta successivi.
- Necessario mantenere per almeno 10 anni l'attività nell'area e i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata

CREDITO D'IMPOSTA AGROALIMENTARE

- Modifica la disciplina del credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del Made in Italy (articolo 3, comma 1, DL n. 91/2014).
- Il credito viene esteso, per il periodo d'imposta 2021 – 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.
- Realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.



IRPEF E LAVORO DIPENDENTE



RISORSE STANZIATE PER RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE (CO. 2-7)

Interventi di riforma del sistema fiscale

Stanziamiento **8 miliardi** dal 2022 e **7 miliardi** dal 2023,
ma tra **5 e 6 miliardi** dal 2022 riservati per assegno universale e servizi alla famiglia

Residuano per la riforma IRPEF (scaglioni, aliquote, detrazioni, ecc..) **circa 2 miliardi di euro l'anno**: circa l'1,24% dell'attuale gettito IRPEF !!



Dove trovare le risorse?

Misure di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (DL n. 3/2020) per 16,5 miliardi di euro)
→ *mera rimodulazione del beneficio?*

Unificazione delle detrazioni fiscali per carichi familiari e ANF

→ *Incremento indiretto della tassazione sulle famiglie con redditi medi ??*



STABILIZZAZIONE DETRAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE (CO.8-9)

Beneficio ai soli soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (escluso le pensioni)

Trasferimento monetario pari a 1.200 euro annui (in rapporto al numero di giorni lavorati)

Redditi complessivi IRPEF compresi tra **8.150 e 28.000 euro** (art. 1 DL n. 3/2020)

Ulteriore detrazione fiscale di 600 euro annui decrescente fino ad annullarsi (II semestre 2020)

Redditi complessivi IRPEF compresi tra **28.000 e 40.000 euro** (art. 2 DL n. 3/2020)



***Dal 1° gennaio 2021 detrazione fiscale a regime di 1.200 euro annui
(LDB 2021 e DL n. 182/2020)***

Adempimenti dei sostituti di imposta (Agenzia entrate, circ n. 29/E del 2020)

Riconoscimento automatico, salvo rinuncia espressa da parte del dipendente

Recupero del credito maturato mediante compensazione con modello F24



ESTENSIONE REGIME IMPATRIATI (CO.50)

Soggetti

Lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che beneficiano dell'agevolazione al 31 dicembre 2019 (es. **lavoratori contro esodo**)

Condizioni

- Aver almeno un figlio minorenne
- Aver proceduto all'acquisto di una unità immobiliare residenziale in Italia (entro 18 mesi dal trasferimento o nei 12 mesi precedenti)
- Versamento di imposta sostitutiva pari al 10% sui redditi prodotti in Italia al lordo dell'agevolazione (Risposta Telefisco 2021)

Beneficio fiscale

Proroga 5 anni del regime con tassazione dei redditi prodotti in Italia al 50% (in luogo del 30% ordinario)

➔ ***NB Manca il provvedimento dell'AE relativo alle regole applicative per accedere alla misura***



IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE



SEMPLIFICAZIONI FISCALI IVA (CO. 1102-1106)

- **ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO DAL 2022 – TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SINGOLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**
 - Operazioni attive: entro 12 giorni dall'effettuazione
 - Operazioni passive: entro il 15 del mese successivo al ricevimento o effettuazione
- **ANNOTAZIONE TRIMESTRALE PER I CONTRIBUENTI MINORI**
- **ESTESO ANCHE AL 2021 IL DIVIETO DI FATTURAZIONE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE**

DECRETO PROROGHE: posticipa al 2022 anche la trasmissione dei corrispettivi per le operazioni sanitarie

Entrambi gli adempimenti fiscali si ritengono assolti con la trasmissione dati al STS

- **UTILIZZO DEI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA PER LE BOZZE PRECOMPILATE**
- **ACCESSO ALLE BOZZE LIMITATA ALL'INTERMEDIARIO DELEGATO**

CONTRASTO FRODI ESPORTATORE ABITUALE (CO. 1079-1083)

L'Agenzia delle Entrate potrà eseguire dei controlli preventivi per verificare la legittimità della lettera d'intento che consente l'acquisto di beni e servizi in sospensione da IVA. In caso di irregolarità partiranno i meccanismi di blocco automatico delle procedure telematiche.

ESPORTATORE ABITUALE

- Non potrà utilizzare la procedura telematica per la presentazione delle lettere d'intento.
- Le lettere d'intento già presentate saranno invalidate.

FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

- Non potrà emettere fatture elettroniche riportando il protocollo di ricezione della lettera d'intento (Scarto automatico da SDI).

PLASTIC TAX & SUGAR TAX

PLASTIC TAX: Imposta TRIMESTRALE dovuta sui MACSI (Manufatti con singolo impiego) pari a € 0,45 al kg

Sono esclusi:

- Prodotti compostabili
- Plastiche provenienti da processi di riciclo
- Dispositivi medici

Soggetti debitori:

- Fabbricante ITA
- Cedente ITA
- Cessionario da UE (B2B) o cedente UE (B2C)
- Importatore



SUGAR TAX: Imposta MENSILE dovuta sulle bevande analcoliche edulcorate pari a € 10 per hl sui prodotti finiti, € 0,25 per kg sui prodotti da diluire

Si applica alle bevande con l'aggiunta di edulcoranti con titolo alcolometrico pari o inferiore a 1,2%

Sono escluse le bevande con potere edulcorante inferiore alle % individuate dal DM del 15 ottobre 2020.

Soggetti debitori:

- Fabbricante ITA o condizionatore ITA
- Cedente ITA
- Cessionario da UE (B2B)
- Importatore



PLASTIC TAX & SUGAR TAX (CO. 1084-1086)

L'emergenza COVID ha contribuito alla decisione di posticipare l'entrata in vigore delle due imposte. Inoltre, sono stati apportati alcuni aggiustamenti alle due discipline.

AMBITO TEMPORALE (novità)

- **PLASTIC TAX:** Proroga al 1° luglio 2021
- **SUGAR TAX:** Proroga al 1° gennaio 2022

REGIME SANZIONATORIO (novità)

- Riduzioni ai limiti minimi e massimi

AMBITO SOGGETTIVO (novità)

- **Debitore d'imposta:** Chi commissiona la produzione a terzi, finalizzata alla cessione nazionale

Plastic tax (novità)

- **Ambito oggettivo esteso alle preforme**
- **Innalzato a 25 euro il limite minimo dell'imposta da versare**



NAUTICA DA DIPORTO E NAVIGAZIONE IN ALTO MARE (CO. 708-712)

PRECISAZIONI SULLA DEFINIZIONE DELLE CESSIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONE

Si tratta di operazioni che godono della non imponibilità IVA laddove sussistano precise condizioni che sono state meglio specificate dalla norma.

- **NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE ALTO MARE:** se ha effettuato viaggi in alto mare superiori al 70% del totale viaggi
- **ALTO MARE:** tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, a prescindere dalla rotta.

ISTITUITA UNA PROCEDURA TELEMATICA CHE CONSENTE DI DICHIARARE:

- la navigazione in alto mare
- l'effettivo utilizzo nel territorio della UE delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini della rilevanza ai fini IVA nel territorio dello Stato delle suddette prestazioni.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI & CASHBACK - (CO. 1095-1097)

- **LIMITAZIONE DELLE ESTRAZIONI AI SOLI CORRISPETTIVI PAGATI ELETTRONICAMENTE**
- **RIDOTTO L'AMMONTARE DEI PREMI ASSEGNATI CON LE ESTRAZIONI**

DECRETO PROROGHE: Posticipa l'entrata in vigore prevista per 1° gennaio 2021 e il servizio di segnalazione del rifiuto alla trasmissione del codice lotteria al 1° marzo 2021

Le modalità e tempistiche per l'avvio erano state demandate ad un Provvedimento dell'AE che è stato emanato il 29 gennaio 2021, n. 32051/RU che ha stabilito:

- L'avvio della lotteria dal 1° febbraio 2021
- Il calendario delle estrazioni e l'ammontare dei premi da assegnare al cliente e all'esercente
- Altri aspetti operativi per la partecipazione (es. funzionalità dell'area riservata, etc.)

- **CHIARITA L'ESCLUSIONE DELLE SOMME DEL CASHBACK DAL PRELIEVO ERARIALE**

